

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 2020

Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01772)

(GU n.77 del 23-3-2020)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modifiche, ed, in particolare, l'art. 119 concernente i requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e il rinnovo di validità della patente di guida;

Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, in particolare l'art. 59 concernente il permesso provvisorio di guida da rilasciare, per una sola volta, a conducenti che hanno fissato la visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada oltre i termini di validità della patente da rinnovare;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, riguardante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» che estende le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

Tenuto conto che un rilevante numero di sanitari, soprattutto quelli afferenti a strutture pubbliche e che concorrono a formare le commissioni mediche locali, sono impegnati nelle attività di assistenza alle persone colpite da COVID-19 e, di conseguenza, non possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse già fissate successivamente al 23 febbraio 2020;

Considerato che il mancato accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per l'impossibilità ad operare delle predette

commissioni mediche locali impedisce, a molti conducenti, di condurre veicoli a motore, anche per le attività di rilevanza professionale e sociale;

Considerata la necessità di garantire, comunque, in una situazione di emergenza, la fruizione dei servizi indispensabili alla mobilità e valutato dunque, di prevedere, per un periodo di tempo limitato, la possibilità di prorogare il permesso provvisorio di guida, nei casi in cui la commissione medica locale non ha potuto svolgere gli accertamenti previsti dall'art. 119 del codice della strada;

Decreta:

Art. 1

Proroga del permesso provvisorio di guida

1. Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2020

Il Ministro: De Micheli